

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 10/2019 del 10 Giugno 2019

DELIBERAZIONE N. 044

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Mazzocchio (Comune Pontinia) – Utilizzazione definitiva fascia di rispetto Ditta C.A.F. Consorzio Autotrasportatori Fossanova Soc. Coop. a r.l..

<hr/> <hr/>			
<i>Dimostrazione</i>		L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Giugno,	
<i>Della disponibilità dei fondi:</i>		alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo	
Titolo		Industriale Roma-Latina sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre	
Capitolo		Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.	
Categoria			
Articolo		PRESENTI	
Somma stanziata	L.	1) COSIMO PEDUTO	Presidente SI
Agg. per storni	L.	2) ALESSANDRA SCARAGGI	Vice Presidente SI
	L.	3) LUCIANO MOCCI	Consigliere SI
Somme impegnate	L.	4) STEFANIA PETRIANNI	Consigliere NO
Disponibilità	L.	5) ANTONELLO TESTA	Consigliere SI
Somma stanziata	L.		
Dedot. per storni	L.		
	L.		
Somme impegnate	L.	E' presente il Componente del Collegio Sindacale Dott. IGNAZIO CARBONE. Sono assenti giustificati il Presidente Dott. SEBASTIANO GOBBO ed il Componente Dott.ssa VERONICA GACCI.	
Disponibilità	L.	Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.	
Addi		Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.	
<hr/> <hr/>			
IL SEGRETARIO			

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la nota del 07/05/2018 (prot. n. 2180), e successive integrazioni, ultima del 15/05/2019 (prot.n. 2461) con la quale la Società C.A.F. – Consorzio Autotrasportatori Fossanova Soc. Coop. A.R.L. ha chiesto l'utilizzazione definitiva di una fascia di rispetto inedificabile, riportata nel Catasto terreni del Comune di Pontinia al foglio 54 part. 144-146 di complessivi mq. 6.733, al fine di realizzare un parcheggio attrezzato per automezzi di trasporto;
- VISTO l'atto di proprietà del 09/05/1997 a rogito Notaio Falessi in Priverno, Rep.n.47392/Racc.n.14826, registrato a Latina il 26/05/1997 al n.1919 e Trascritto a Latina il 15/05/1997 Reg.Gen.n.8903/Reg.Part.6242;
- VISTO l'autorizzazione dei proprietari confinanti per il consenso alla edificazione in deroga alla distanza minima, in atti al prot.n.2461/19;
- VISTI gli accertamenti degli uffici dai quali risulta che gli elaborati allegati all'istanza sono conformi alla Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento del Piano Regolatore Territoriale consortile e relative Norme Tecniche di Attuazione, approvate dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazioni n. 658 e n. 659 del 29/02/2000, n. 68 del 20/01/2010, n. 69 del 10/02/2010 e n. 16 del 04/04/2012, nonché alla Variante Generale di Adeguamento e Aggiornamento al P.R.T adottata con Deliberazione di Assemblea Generale nr. 03 del 29/04/2011 e successiva Deliberazione CdA n.74 del 18/07/2012 (reiterate con Del .CdA n.20 del 27/05/2015) e successiva Deliberazione CdA n. 82 del 17/09/2018 di approvazione elaborativi integrativi/sostitutivi, in corso di istruttoria presso la Regione Lazio;
- TENUTO CONTO delle esigenze della richiedente Società di insediarsi nell'Agglomerato prescelto;
- CONSIDERATO CHE la validità dell'autorizzazione resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di rito;
- VISTO il lotto richiesto, che risulta essere della superficie complessiva di mq. 6.733,00, così come meglio evidenziato nella planimetria redatta dal competente ufficio;
- VISTA la relazione istruttoria con la quale è stato espresso parere favorevole;
- VISTA la deliberazione del CdA n. 24/17, con la quale questo Consorzio prevede che le Società richiedenti versino l'importo di € 0,55/Mq, a titolo di rimborso spese non documentate per l'utilizzazione del sito;
- CONSIDERATO CHE la Società ha effettuato il versamento del contributo degli oneri di cui alla citata Deliberazione CdA nr. 24/17 pari ad €. 3.703,15 + iva;
- VISTI gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale - DAT;
- a voti unanimi espressi;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del deliberato;
- 2) di prendere atto che le Società C.A.F. – Consorzio Autotrasportatori Fossanova Soc. Coop. A.R.L. è proprietaria del lotto ricadente nell'Agglomerato Industriale di Mazzocchio – Comune di Pontinia avente destinazione a fascia di rispetto consortile, identificato in catasto del Comune predetto al foglio 54 part. 144-146 di complessivi mq. 6.733, e di conseguenza concedere temporaneamente, per un periodo di mesi 6 (sei) l'utilizzazione del sito industriale sul quale

svolgere l'attività di "parcheggio attrezzato per automezzi di trasporto", subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al seguente punto 4);

3) di concedere alla Società, a seguito di giustificata e motivata richiesta, la possibilità di ottenere una sola volta la proroga del periodo di 6 (sei) mesi, di cui al precedente punto 2), con avvertenza che, scaduto inutilmente anche tal secondo periodo, la presente deliberazione s'intenderà automaticamente decaduta;

4) che la Società istante, entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del presente atto, è obbligata a produrre a questo Ente:

- copia conforme dell'atto di locazione e possesso incondizionato dell'area, debitamente registrati e trascritti;
- originale dell'atto d'obbligo, debitamente registrato e trascritto, contenente i seguenti impegni, sottoscritto congiuntamente dalla proprietà e dall'utilizzatore del sito:

a) farsi carico, in assenza di qualsiasi infrastruttura consortile, della viabilità provvisoria di accesso ai lotti, dell'approvvigionamento idrico, della depurazione degli scarichi, dello smaltimento dei rifiuti, indicandone le relative soluzioni contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, rimanendo ferma la potestà di questo Ente di procedere all'espropriazione secondo le Norme vigenti, dei terreni e delle opere al momento della realizzazione delle infrastrutture consortili;

b) corrispondere a questo Ente la quota parte degli oneri di urbanizzazione per la esecuzione delle opere di urbanizzazione (strade, fogne, acquedotti, ecc.) che l'Ente stesso andrà a realizzare nell'Agglomerato di pertinenza per la parte non coperta da pubblico finanziamento, con le modalità ed entità che leggi dello Stato, Regionali o deliberazioni degli Organi consortili determineranno;

c) inviare il progetto per la costruzione dello stabilimento entro 4 (quattro) mesi dalla data della sottoscrizione del presente atto;

d) in analogia a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 13/97, ad iniziare i lavori di costruzione dello stabilimento entro 2 (due) anni dalla data di comunicazione dell'assenso da parte di questo Ente e ad ultimare i lavori stessi con la messa in funzione dello stabilimento nei successivi 4 (quattro) anni. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato da questo Consorzio per non più di 1 (uno) anno. In caso di inosservanza dei predetti termini il consenso di questo Ente deve intendersi, a tutti gli effetti, decaduto;

e) allacciarsi, a propria cura e spese, alle infrastrutture ed ai servizi collettivi consortili non appena queste saranno messe a disposizione e ciò nel rispetto delle norme di P.R.T. e dei futuri Regolamenti consortili, corrispondendo contestualmente l'importo degli oneri per le opere infrastrutturali di cui alla precedente lettera b);

f) acquistare eventuali scorpori non diversamente utilizzabili e/o fasce di cui ai cpv. 6 - 7 - 8 e 9 e seguenti dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. ed essere assoggettata, qualora fosse necessario, ad espropriazioni o costituzioni di servitù derivanti dalla necessità di realizzazione di opere infrastrutturali (elettrorodotti, acquedotti, fognature, ecc.);

g) per le opere realizzate all'interno delle fasce di rispetto inedificabili (parcheggi, recinzioni, verde, ecc.) non pretendere indennizzo alcuno sia per eventuali danni sia per il plusvalore relativo alle suddette opere nel corso della realizzazione delle infrastrutture consortili;

h) rispettare le condizioni di cui alla richiesta avanzata con specifico riferimento ai programmi di realizzazione dell'intervento ed al numero degli addetti da occupare, con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere comunicate al Consorzio;

i) mantenere il tipo di attività produttiva dichiarata nella richiesta con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio pena la decadenza automatica del consenso ottenuto;

l) mantenere la conformità alla vigente legislazione in materia di scarichi industriali, assumendone ogni responsabilità sia civile che penale, oltre che mantenere la conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consortile, in particolare al momento della presentazione del progetto esecutivo, che dovrà contenere tutti gli elementi tecnici e la documentazione con gli opportuni e dovuti accorgimenti per la depurazione degli scarichi;

m) gli obblighi dovranno essere espressamente e singolarmente approvati in conformità di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile;

La Società ha l'obbligo di fornire, su richiesta di questo Ente, notizie circa il rispetto di dette condizioni;

5) l'atto dovrà essere registrato e trascritto affinché agli obblighi suddetti siano sottoposti eventuali acquirenti dello stabilimento. Gli oneri relativi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, compresa la registrazione e la trascrizione, sono a carico della Società;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO

Ing. Lorenzo Mangiapelo

F.to Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE

Dott. Cosimo Peduto

F.to Cosimo Peduto

